Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 30 luglio 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 191 DEL 30 LUGLIO 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Investimenti Finanziari, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1970. — **S.IN.E.S. - Società Industria Enologica Sicula per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 22 giugno 1970. — **Aziende Trasporti Autoferrotranviari - A.T.A., società per azioni, in Biella:** Estrazione di obbligazioni 6 % 1970. — **O.S.I. - Officine Stampaggi Industriali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1970. — **Elvea, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1970. — **Istituto Mobiliare Italiano - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni IMI sorteggiate il 15 luglio 1970. — **F.I.L.E. - Fabbrica Italiana Lampadine Elettriche, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 24 giugno 1970. — **ISVEIMER - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale - Ente di diritto pubblico per il credito industriale e commerciale a medio termine, in Napoli:** Obbligazioni quindicennali 5,50 %, 6ª emissione, sorteggiate il 15 luglio 1970. — **Immobiliare Confederazione Generale Italiana del Commercio - I.CO.GE.I.CO., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1970. — **Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine (Mediocredito Centrale) - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni 6 % 1967-1977 sorteggiate il 20 luglio 1970. — **Costruzioni Metalliche ing. F. Franchini & C, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1970. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1958-1974 serie B e C sorteggiate il 14 luglio 1970. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI-STET 6 % 1958-1970 sorteggiate il 14 luglio 1970. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni Autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni Autostrade IRI 6 % 1968-1986 sorteggiate il 14 luglio 1970. — **Terni - Società per l'industria e l'elettricità, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1970. — **Fertilia, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1970. — **Alfonso Bialetti & C., società per azioni, in Crusinallo:** Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1970. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1970, n. **539**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 128, relativo alle norme per l'esame di diploma delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nella commissione degli esami di diploma il preside della facoltà presiede le commissioni che sono composte da sette membri; in caso di impedimento può delegare a presiedere un altro professore.

I componenti della commissione sono nominati dal preside fra gli insegnanti delle materie contemplate nel programma di studio di ciascuna scuola. Della commissione deve far parte un libero docente ».

Gli articoli 160, 161, 162, 163 relativi alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 160. — La scuola ha la durata di tre anni.

Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione.

Il numero degli iscritti è stabilito in dieci per ogni anno di corso (totale trenta iscritti).

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni, nonchè di prestare servizio di medico interno per almeno sei mesi per ciascun anno.

Art. 161. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Medicina legale generale;
Elementi di diritto pubblico e privato;
Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
Traumatologia medico-legale;
Semeiotica medico-legale.

2° *Anno*:

Medicina legale penalistica;
Deontologia medica;
Neuropsichiatria medico-legale;
Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
Indagini di sopralluogo;
Identificazione personale.

3° *Anno*:

Medicina legale civilistica e canonistica;
Tossicologia medico-legale;
Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
Ostetricia e ginecologia forensi;
Elementi di legislazione del lavoro;
Elementi di medicina del lavoro;
Medicina delle assicurazioni;
Medicina legale militare e pensionistica civile.

Art. 162. — Alla fine di ogni anno gli iscritti sosterranno gli esami di profitto sulle singole materie di insegnamento. Lo specializzando che non abbia superato tutti gli esami dell'anno frequentato non potrà essere iscritto all'anno successivo.

Art. 163. — L'esame di diploma consisterà in una dissertazione scritta su un argomento di medicina legale o di medicina delle assicurazioni.

I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma si potranno ripresentare dopo un altro anno di frequenza alla scuola; se al secondo esame non sarà loro riconosciuta l'idoneità verranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 181. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1970, n. **540**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933; n. 1592;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 325, con il quale veniva assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di istituzioni di diritto pubblico del corso di laurea in economia e commercio;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1969, n. 326, con il quale veniva assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di istituzioni di diritto pubblico e un posto di assistente di ruolo alla cattedra di politica economica e finanziaria entrambi del corso di laurea in economia e commercio;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1969, n. 413, con il quale veniva stabilito l'organico della nuova facoltà di economia e commercio della stessa Università di Perugia;

Riconosciuta la necessità di specificare meglio l'assegnazione dei suddetti posti di assistente di ruolo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 2 del suddetto nostro decreto 29 maggio 1969, n. 413, è integrato nel senso che ai diciassette posti di assistente di ruolo assegnati alla facoltà di economia e commercio, mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di scienze politiche, sono aggiunti i tre posti di assistenti di ruolo concessi con i nostri due decreti 27 maggio 1969, n. 325 e 326 e assegnati al corso di laurea in economia e commercio e cioè: due assegnati alla cattedra di istituzioni di diritto pubblico e uno alla cattedra di politica economica e finanziaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 184. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1970, n. **541**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 135, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 122. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia sono istituite le seguenti scuole di specializzazione che conferiscono diplomi di « specialisti nelle discipline professionali medico-chirurgiche » ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909:

Scuola di medicina interna;
Scuola di chirurgia generale;
Scuola di ostetricia e ginecologia;
Scuola di ortopedia e traumatologia;
Scuola di otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale;
Scuola di malattie nervose e mentali;
Scuola di clinica oculistica;
Scuola di clinica pediatrica;
Scuola di clinica dermosifilopatica;
Scuola di igiene e medicina preventiva;
Scuola di medicina legale e delle assicurazioni;
Scuola di radiologia medica e radioterapia;
Scuola di tisiologia e malattie polmonari;
Scuola di anestesiologia e rianimazione;
Scuola di medicina del lavoro;
Scuola di urologia;
Scuola di malattie dell'apparato digerente;
Scuola di chirurgia vascolare;
Scuola di odontoiatria e protesi dentaria.

Art. 123. — La durata dei corsi è indicata nei piani di studio delle singole scuole.

Art. 124. — Il direttore di ciascuna scuola è il professore che tiene a titolo ufficiale l'insegnamento che forma oggetto della specializzazione. Ove il suddetto professore non sia nel contempo direttore dell'istituto o clinica presso cui la scuola ha sede, la facoltà può affidare la direzione della scuola al direttore dell'istituto.

Art. 125. — I corsi delle lezioni saranno tenuti dal direttore della scuola e da un corpo di insegnanti che verrà designato ogni anno dalla facoltà stessa, su proposta del direttore della scuola, tra i professori di ruolo, fuori ruolo, aggregati, incaricati, liberi docenti e tra gli assistenti di ruolo e cultori della materia.

Art. 126. — La sede della scuola è la rispettiva clinica o istituto specializzato.

Art. 127. — I piani di studio sono indicati nell'ordinamento di ciascuna scuola.

Gli insegnamenti fondamentali e le esercitazioni vanno tenuti distinti da quelli per gli studenti del corso di laurea.

Gli insegnamenti possono avere, anzichè carattere di lezioni cattedratiche, quella diversa forma che è suggerita dall'indole di ciascuna disciplina.

L'internato è obbligatorio per gli allievi.

Art. 128. — Lo svolgimento dei corsi e il diario degli esami saranno predisposti dalla facoltà su proposta dei direttori delle scuole.

Art. 130. — Gli iscritti ad ogni scuola non potranno superare un massimo che viene indicato nell'ordinamento di ciascuna scuola. In linea eccezionale, con parere della facoltà, possono essere iscritti in soprannumero allievi stranieri, allievi ripetenti o provenienti da altre scuole.

Il direttore di ciascuna scuola può stabilire un numero minimo di iscritti. Qualora questo numero non venga raggiunto, il direttore della scuola, sentito il parere della facoltà, può non iniziare i corsi; ma gli allievi in corso di studio hanno diritto a proseguire la scuola.

Art. 132. — Non sono consentite abbreviazioni di corso. Solo agli assistenti ordinari, straordinari e incaricati può essere concesso, a giudizio della facoltà una abbreviazione di corso pari agli anni di servizio prestati nella predetta qualità in cliniche e istituti universitari, nei quali vengono impartite discipline strettamente affini alla specialità.

Se gli anni di servizio sono pari a quelli del corso di specializzazione è consentita su proposta della facoltà e con l'approvazione del senato accademico, l'ammissione diretta all'esame di specializzazione.

Art. 135. — Gli specializzandi dovranno ottenere la firma di frequenza relativa ai singoli corsi di lezioni. Gli esami di profitto vengono sostenuti alla fine dell'anno accademico, per singole materie o per gruppi di materie stabiliti dalla facoltà.

I riprovati in non più di due materie potranno essere ammessi all'anno successivo, mantenendo l'obbligo di superare tali esami alla prima sessione.

Le commissioni per gli esami di profitto, composte di due professori ufficiali e di un libero docente o cultore della materia, sono nominati dal preside su proposta del direttore della scuola.

Le commissioni per l'esame di diploma sono costituite da cinque membri nominati dal preside della facoltà udito il direttore della scuola.

Tali commissioni sono costituite da professori ufficiali in maggioranza e da liberi docenti o cultori delle discipline impartite nella scuola.

I candidati non riconosciuti idonei possono presentarsi all'esame di diploma soltanto una seconda volta dopo un altro anno di frequenza alla scuola. A coloro che superano l'esame di diploma viene rilasciato il « diploma di specialista ».

Dopo l'art. 135, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alle norme per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

Art. 136. — Le norme particolari delle singole scuole possono derogare dalle norme contenute nei precedenti articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 182. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1970, n. **542.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 55. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:

34) Chimica colloidale e delle interfasi;
35) Chimica dei composti elemento organici;
36) Chimica e proprietà degli alti polimeri;
37) Chimica industriale;
38) Cromatografia analitica e preparativa;
39) Magnetochimica;
40) Meccanismi di reazione in chimica organica;
41) Stereochimica inorganica;
42) Stereochimica organica;
43) Tecniche e sintesi speciali organiche con esercitazioni.

All'elenco degli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico sono aggiunti quelli di:

30) Chimica colloidale e delle interfasi;
31) Chimica dei composti elemento organici;
32) Chimica e proprietà degli alti polimeri;
33) Chimica macromolecolare;
34) Cromatografia analitica e preparativa;
35) Magnetochimica;
36) Meccanismi di reazione in chimica organica;
37) Stereochimica inorganica;
38) Stereochimica organica;
39) Tecniche e sintesi speciali organiche con esercitazioni.

L'insegnamento complementare di « Chimica applicata (ai materiali da costruzione) » muta denominazione in quella di « Chimica applicata » sia per l'indirizzo organico-biologico sia per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico.

Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari i commi contrassegnati con le lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), relativi alle propedeuticità sono soppressi, con il relativo spostamento della numerazione dei commi successivi.

Art. 56. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti:

30) Chimica colloidale e delle interfasi;
31) Chimica dei composti elemento organici;
32) Chimica della corrosione e protezione dei materiali;
33) Chimica e proprietà degli alti polimeri;
34) Chimica inorganica applicata;
35) Cromatografia analitica e preparativa;
36) Economia ed organizzazione industriale;
37) Magnetochimica;
38) Meccanismi di reazione in chimica organica;
39) Stereochimica inorganica;
40) Stereochimica organica;
41) Tecniche e sintesi speciali organiche con esercitazioni.

Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari nel primo comma le lettere *a*), *b*), *c*) sono soppresse, con il relativo spostamento della numerazione dei commi successivi.

Art. 57. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del I gruppo per il corso di laurea in fisica è aggiunto quello di « Complementi di fisica generale ».

Nello stesso articolo l'insegnamento di « Storia della fisica » è contraddistinto dalla seguente annotazione: « L'insegnamento di Storia della fisica potrà essere sostituito in via transitoria da uno dei corsi a scelta ».

Art. 59. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di:

Geobotanica;
Palinologia;
Stratigrafia.

Art. 60. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

Geobotanica;
Palinologia.

Art. 61. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

Stratigrafia;
Petrografia applicata;
Paleontologia vegetale;
Geotermia.

Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di « Geoidrologia » muta denominazione in quella di « Idrogeologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 180. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1970, n. 543.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 118 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in « Chimica e tecnologia farmaceutiche » annesso alla facoltà di farmacia.

Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche

Art. 119. — Titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è di cinque anni, diviso in un biennio ed un triennio.

Materie di insegnamento:

Insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) Analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa);
* 2) Anatomia umana;
* 3) Botanica farmaceutica;
* 4) Chimica fisica;
* 5) Chimica generale ed inorganica;
** 6) Chimica organica;
* 7) Fisica;
8) Fisiologia generale;
* 9) Istituzioni di matematiche;
10) Microbiologia e igiene.

Triennio:

11) Analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa);
12) Analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti);
* 13) Biochimica applicata;

* 14) Chimica biologica;
* 15) Chimica degli alimenti;
* 16) Chimica farmaceutica applicata;
* 17) Chimica farmaceutica e tossicologica I;
* 18) Chimica farmaceutica e tossicologica II;
** 19) Chimica organica II;
* 20) Farmacologia e farmacognosia;
21) Impianti dell'industria farmaceutica;
22) Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
23) Metodi fisici in chimica organica;
24) Saggi e dosaggi farmacologici;
* 25) Tecnica e legislazione farmaceutica.

Insegnamenti complementari:

* Complementi di chimica tossicologica;
* Chimica delle fermentazioni;
* Chimica delle sostanze naturali;
Microchimica;
Chimica dei prodotti dietetici;
Chimica dei prodotti cosmetici;
* Strutturistica chimica.

Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.

Per ottenere l'iscrizione al terzo anno lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta fra i corsi complementari.

La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 179. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1970, n. **544**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 534 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di studi turistici, diretta a fini speciali, della durata di anni due, con sede distaccata a Rimini.

Scuola di studi turistici
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 535. — Alla facoltà di economia e commercio è annessa la scuola di studi turistici. Essa ha sede nella città di Rimini e funziona in locali e coi mezzi finanziari messi a disposizione da un apposito consorzio. La direzione della scuola è affidata ad un collegio di tre professori ordinari appartenenti al consiglio di facoltà di economia e commercio nel cui seno sarà scelto il direttore preposto al funzionamento della scuola.

Art. 536. — La durata del corso di studi per il conseguimento del diploma è di due anni; al termine di essi e dopo l'esame previsto viene rilasciato un diploma in studi turistici.

Sono titoli di ammissione alla scuola i diplomi della scuola media superiore di secondo grado.

Sono insegnamenti fondamentali di studio i seguenti:

1° *Anno*:

1) Economia del turismo;
2) Economia e tecnica dell'impresa alberghiera;
3) Discipline amministrative e legislazioni interessanti il turismo;
4) Lingua inglese (insegnamento biennale di carattere pratico);
5) Lingua francese (insegnamento biennale di carattere pratico);
6) Lingua tedesca (insegnamento biennale di carattere pratico);

2° *Anno*:

1) Geografia del turismo;
2) Igiene del turismo;
3) Metodologia di localizzazione e strutturazione delle attività turistiche;
4) Lingua inglese (insegnamento biennale di carattere pratico);
5) Lingua francese (insegnamento biennale di carattere pratico);
6) Lingua tedesca (insegnamento biennale di carattere pratico);
7) L'arte e il folklore in Italia.

Gli insegnamenti potranno essere integrati da esercitazioni, seminari, conferenze e altre forme didattiche, su delibera del consiglio di facoltà.

I corsi si debbono concludere con un colloquio, per accertare che lo studente abbia inquadrato le varie materie svolte dai docenti.

L'esame di diploma consiste in una dissertazione scritta, approvata da un docente delle materie svolte, e che deve riguardare almeno tre delle materie dei corsi. Tale dissertazione viene discussa davanti ad una commissione di sette membri docenti, presieduta dal direttore della scuola.

Art. 537. — Le tasse e soprattasse per l'iscrizione e la frequenza ai corsi e per gli esami di profitto sono fissate in misura pari a quelle del I e II corso della facoltà. Gli eventuali contributi di laboratorio verranno fissati annualmente dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1º giugno 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 178. — IZZI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1970.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 ottobre 1942, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1942, registro n. 23 Finanze, foglio n. 372, con il quale il rag. Arturo Nattino fu nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Vista la dichiarazione in data 5 gennaio 1970, con la quale il rag. Arturo Nattino ha chiesto che siano accettate le sue dimissioni dalla carica di agente di cambio, con decorrenza 28 febbraio 1970;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza presso la borsa valori di Roma, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni, decorrenti dal 28 febbraio 1970, rassegnate dal rag. Arturo Nattino dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1970

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1970
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 64

(7377)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1970.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto, in data 11 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno dello stesso anno, registro n. 5, Presidenza, foglio n. 5, con il quale è stato costituito il suindicato consesso e, tra gli altri, è stato chiamato a farne parte il dott. Luigi Pianese, quale direttore generale del Ministero dell'interno;

Considerato che il Ministero predetto ha segnalato, con lettera in data 10 marzo 1970, che il dott. Luigi Pianese, a seguito della intervenuta nomina a consigliere di Stato, è cessato dall'incarico di direttore generale del Ministero stesso;

Preso atto della scelta effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la nomina, in sostituzione del dott. Pianese, del dott. Sergio Spasiano, quale membro ordinario del suindicato organo collegiale, facente parte dell'aliquota dei quattordici direttori generali, appartenenti a Ministeri diversi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Sergio Spasiano, direttore generale degli affari generali e del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, è chiamato a far parte, quale membro ordinario, del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, in sostituzione del dott. Luigi Pianese.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1970
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 204

(7134)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1970.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto, in data 11 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno dello stesso anno, registro n. 5, Presidenza, foglio n. 5, con il quale è stato costituito il suindicato consesso e, tra gli altri, è stato chiamato a farne parte il sig. Danilo Bruni, quale dipendente civile dello Stato in rappresentanza del personale, designato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Considerato che il sig. Bruni, a seguito dell'intervenuta nomina a segretario generale del Sindacato italiano lavoratori postelegrafonici, ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Preso atto della designazione effettuata dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) per la nomina, in sostituzione del sig. Bruni, del dott. Giovanni Fiori, quale membro ordinario del suindicato organo collegiale, facente parte dell'aliquota dei venti dipendenti civili dello Stato in rappresentanza del personale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Giovanni Fiori, ispettore generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, designato dalla Confederazione italiana sindacato lavoratori (CISL), è nominato membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione in sostituzione del sig. Danilo Bruni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1970
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 331

(7135)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1970.

Modifiche al regolamento sugli esami di Stato per la abilitazione all'esercizio delle professioni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963 e 10 settembre 1966;

Decreta:

Articolo unico

Il regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 9 settembre 1957 e modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963 e 10 settembre 1966 (pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959; n. 46 del 18 febbraio 1963; n. 273 del 18 ottobre 1963 e n. 142 del 9 giugno 1967) è ulteriormente modificato come segue:

Art. 10. — Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di segreteria di ciascuna commissione sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione universitaria designato dal rettore dell'università.

Le operazioni stesse potranno essere affidate, sempre su designazione del rettore della università, a funzionari della carriera di concetto quando, però, siano preposti ad un ufficio di segreteria ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1970
Registro n. 45 Pubblica istruzione, foglio n. 158

(7210)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1970.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada provinciale « della Maielletta », compresa fra l'innesto della strada statale n. 539, per Passo Lanciano fino al rifugio Blokhaus, dell'estesa di km. 21 + 290, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Chieti, che si sono pronunciati favorevolmente rispettivamente in data 18 dicembre 1969, in data 10 marzo 1970, n. 372 ed in data 25 marzo 1968, n. 43/9;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione in parola ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse viene classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 614 « della Maielletta », con i seguenti capisaldi di itinerario: « innesto con la strada statale n. 539-Passo Lanciano-rifugio Blokhaus », della estesa di km. 21 + 290.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 4 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1970
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 98

(7347)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1970.

Norme di attuazione per il pagamento del premio attribuito a tutte le cartelle fondiarie emesse o che saranno emesse entro il 31 dicembre 1971, a termine dell'art. 1 del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1970, n. 73, recante provvidenze per il credito edilizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1970, n. 73, recante provvidenze per il credito edilizio;

Visto, in particolare, l'art. 4 di detto decreto-legge con il quale si dispone che con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per il pagamento del premio attribuito, a termine dello art. 1 del ripetuto decreto-legge, come risulta modificato con la menzionata legge di conversione 6 marzo 1970, n. 73, a tutte le cartelle fondiarie emesse o che saranno emesse entro il 31 dicembre 1971;

Ritenuto che occorre far luogo all'emanazione delle norme di attuazione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della corresponsione, al sensi dell'art. 1 del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1970, n. 73, del premio sulle cartelle fondiarie — ivi comprese quelle edilizie — sia per le cartelle sorteggiate che per quelle annullate per anticipata estinzione, totale o parziale, dei mutui, gli istituti di credito interessati presenteranno al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, entro il più breve termine possibile dalla data di ogni sorteggio semestrale, apposita domanda per ottenere il pagamento del corrispondente importo, indicando altresì l'intestazione da dare al titolo di spesa da emettere dal tesoro, nonchè la modalità prescelta per la sua estinzione.

Nella stessa domanda verrà altresì indicato l'ammontare globale delle cartelle aventi diritto al premio alla fine del semestre precedente, precisando le variazioni intervenute nel semestre stesso per effetto delle nuove emissioni e degli annullamenti, l'ammontare delle cartelle estratte, nonchè la ripartizione dell'importo complessivo del premio tra cartelle estratte e quelle annullate.

Alla suddetta domanda dovranno essere allegati, in duplice copia, il verbale di estrazione con il connesso elenco dei titoli estratti nonchè apposito verbale di annullamento, relativo ai titoli annullati a fronte di anticipate estinzioni avvenute nel semestre precedente, corredato dall'elenco delle cartelle annullate e dei mutui estinti, totalmente o parzialmente, nel semestre stesso.

I suddetti verbali dovranno contenere l'attestazione che le estrazioni e l'annullamento delle cartelle sono stati effettuati con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 41 e 46 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni, ed essere firmati dal legale rappresentante dell'istituto, dal presidente del collegio sindacale e dal dirigente responsabile.

Gli istituti di credito interessati in occasione della prima domanda per la corresponsione del premio di cui al precedente primo comma trasmetteranno al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, un elenco contenente le serie e la consistenza globale effettiva delle cartelle al tasso nominale del 5 % emesse a tutto il 14 gennaio 1970 e cioè alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1.

Art. 2.

Gli istituti di credito interessati corrisponderanno il premio attribuito ai portatori delle cartelle estratte e di quelle annullate per estinzione anticipata di mutui, per le quali — a termine dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 1 — non sia stata richiesta o consentita l'elevazione del tasso nominale di interesse dal 5 % al 6 %, contestualmente al rimborso dei titoli sorteggiati ovvero all'atto dell'estinzione totale o parziale dei mutui.

Art. 3.

L'erogazione del premio di cui al precedente art. 1 sarà effettuata dal tesoro dello Stato agli istituti di credito interessati nel più breve termine possibile dalla presentazione da parte di questi ultimi della relativa domanda di pagamento.

Qualora, per le esigenze derivanti dalla conversione delle cartelle prevista dall'art. 2 del ripetuto decreto-legge n. 1, gli istituti di credito fondiario dovessero provvedersi presso il sistema bancario degli occorrenti mezzi finanziari, i relativi oneri resteranno interamente a carico degli istituti medesimi.

Art. 4.

Gli istituti di credito interessati restituiranno il premio corrisposto dal tesoro dello Stato sulle cartelle estratte, qualora queste non venissero presentate per il rimborso nei termini stabiliti per la prescrizione del relativo credito.

Gli importi corrispondenti saranno versati dagli istituti di credito interessati all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata statale che dovrà essere richiesto al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Gli istituti di credito, entro il mese di gennaio di ciascun anno, trasmetteranno al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, l'elenco delle cartelle estratte e non rimborsate, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, con l'indicazione del relativo importo e dell'ammontare del premio corrisposto sulle stesse dal tesoro dello Stato.

Art. 5.

Gli istituti di credito interessati comunicheranno al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, entro il mese di gennaio 1972, l'ammontare globale residuo delle cartelle al tasso del 5 % e di quelle convertite al tasso del 6 % in circolazione alla data del 31 dicembre 1971.

Art. 6.

Il Ministero del tesoro potrà richiedere situazioni e dati sullo stato di applicazione del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1970, n. 73, e potrà, altresì, disporre presso gli istituti interessati le verifiche ritenute opportune.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1970
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 320

(7378)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1970.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 1140 del 30 dicembre 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Viterbo ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Capraccia », dell'estesa di km. 5 + 312 (dalla progressiva km.ca 12 + 400 della strada statale « Umbro Casentinese »), nonchè della diramazione denominata « del Divino Amore », dell'estesa di km. 2 + 630 (dalla progressiva km.ca 1 + 510 della strada « Capraccia » alla progressiva km.ca 9 + 300 della strada provinciale « Bagnorese »);

Visto il voto n. 1364 dell'8 settembre 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che le suddette strade possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 4, lettere *a*) e *d*), della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che le strade di che trattasi possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade « Capraccia » e « del Divino Amore », dell'estesa complessiva di km. 7 + 942 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario, sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(7281)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « CO.FRU.A. - Cooperativa ortofrutticoltori di Altedo a r. l. », con sede in Altedo di Malalbergo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata in data 22, 23 e 27 dicembre 1969 alla società cooperativa « CO.FRU.A. - Cooperativa ortofrutticoltori di Altedo a r. l. », con sede in Altedo di Malalbergo (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta pertanto la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa e, in relazione all'importanza dell'impresa, di procedere alla nomina di tre commissari liquidatori, ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa « CO.FRU.A. - Cooperativa ortofrutticoltori di Altedo a r. l. », con sede in Altedo di Malalbergo (Bologna), costituita per rogito notaio Viscardo Bonoli in data 26 gennaio 1962, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Giorgio Boari, il dott. Ferdinando Balsamo e il rag. Giovanni Biagi ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7379)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1970.

Modificazioni agli speciali regimi di imposizione una volta tanto dell'imposta generale sull'entrata per alcune categorie di entrate di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1967.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1948, n. 799;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955;

Vista la legge 16 dicembre 1959, n. 1070;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1196;

Vista la legge 15 novembre 1964, n. 1162;

Visto il decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito nella legge 15 gennaio 1968, n. 3;

Vista la legge 12 dicembre 1969, n. 939;

Ritenuta l'opportunità di modificare ed integrare il proprio decreto 21 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1967, n. 324, recante speciali regimi d'imposizione una volta tanto all'imposta generale sull'entrata dal 1° gennaio 1968 per alcune categorie di entrate;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 1967, è modificato come segue:

« Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova e della cacciagione, l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto della immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giusta le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo s'intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti con negozio fisso o ambulante, compresi gli spacci militari, aziendali, di fabbrica e simili, nonchè per i produttori diretti, il passaggio dal luogo di produzione al proprio negozio di vendita al pubblico;

b) l'acquisto dei detti prodotti presso produttori o grossisti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali, di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

f) l'acquisto di uova da parte di aziende tecnicamente organizzate che le destinano alla produzione di pollame.

Sono, altresì, soggetti all'imposta sull'entrata una volta tanto i prodotti e la cacciagione di cui al primo comma, di estera provenienza, che dall'importatore vengono direttamente impiegati negli usi e destinazioni previsti dal secondo comma ».

Art. 2.

L'art. 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 1967, è modificato come segue:

« Per gli atti economici previsti dal precedente art. 1, l'imposta sull'entrata è dovuta:

1) per quelli indicati al secondo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*): nella misura del 4 % per i fiori freschi e la cacciagione e nella misura del 2,30 % per i prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova, e si corrisponde a cura del venditore nei modi e termini normali, in base a fattura od altro documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare.

Quando l'acquisto sia effettuato presso le persone indicate dall'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta è dovuta a cura dell'acquirente in base a fattura od altro equivalente documento da emettersi dal medesimo a norma del detto articolo.

E' peraltro in facoltà dell'acquirente di assolvere la imposta in base ad apposito registro sul quale giornalmente devono essere annotati i quantitativi dei prodotti acquistati distintamente per ciascuna categoria, con la indicazione delle generalità del venditore e del prezzo di acquisto; entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali degli acquisti effettuati nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Detto registro, prima dell'uso, deve essere presentato al competente ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Nei modi e termini di cui ai precedenti commi si corrisponde l'imposta per il passaggio dei prodotti da parte dei produttori dal luogo di produzione ai propri negozi di vendita al pubblico;

2) per quelli indicati al secondo comma, lettera *e*): nella misura del 2,30 %, per i prodotti ortofrutticoli, della pesca e per le uova e del 4 % per i fiori freschi e la cacciagione: all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed al prezzo di acquisto dei prodotti destinati alla manipolazione in aggiunta all'imposta propria dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti manipolati. Quando i prodotti manipolati sono destinati alla esportazione, l'imposta relativa all'acquisto dei prodotti originari è dovuta nella misura del 2,30 % e del 4 %, a seconda della loro natura, sul prezzo di acquisto dei prodotti stessi, in base alla fattura rilasciata all'acquirente estero, ovvero, nel caso previsto dallo art. 21 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, all'esportatore nazionale;

3) per quelli indicati al terzo comma: nella misura del 2,30 % per i prodotti ortofrutticoli, della pesca e per le uova e del 4 % per i fiori freschi e la cacciagione: all'atto in cui l'importatore destina i prodotti agli usi e alle destinazioni di cui al precedente art. 1 sul prezzo all'ingrosso dei prodotti stessi ».

Art. 3.

L'art. 8 del decreto ministeriale 21 dicembre 1967, è modificato come segue:

« L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti di seguito elencati è dovuta una volta tanto nella misura sotto indicata ed è liquidata e riscossa dalle dogane, all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dello art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

A) caffè, tanto crudo che tostato, estratti o essenze di caffè solidi e succedanei del caffè:

voce doganale 09.01-A: caffè: 14,40 %;

voce doganale 21.01: succedanei del caffè: 6,40 %;

voce doganale ex 21.02-A: estratti o essenze di caffè solidi: 14,40 %;

B) tè e matè:

voce doganale 09.02: tè: 14,40 %;

voce doganale 09.03: matè: 14,40 %.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei succedanei del caffè di produzione nazionale è dovuta una volta tanto nella misura del 6,40 % e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita del prodotto, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato allo acquirente nei termini e modi normali ».

Art. 4.

L'art. 13 del decreto ministeriale 21 dicembre 1967, è modificato come segue:

« Per il commercio dei prodotti petroliferi, nonchè degli additivi contenenti oli di petrolio, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

1) oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi:

a) voce doganale ex 27.09: da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni: 4,80 %;

b) voce doganale ex 27.09: altri, esclusi quelli destinati alla lavorazione e quelli da usare come combustibile nelle caldaie e nei forni: 9,30 %;

2) oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate nè comprese altrove contenenti in peso una quantità in olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituiscono il componente base:

A) oli leggeri (e loro preparazioni):

a) voce doganale 27.10-A-III-a-1: acqua ragia minerale: 9,30 %;

b) voce doganale 27.10-A-III-a-2: benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale: 4,20 %;

c) voce doganale 27.10-A-III-b: benzina: 4,20%;

B) oli medi (e loro preparazioni):

a) voce doganale ex 27.10-B-III-a: petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico di

cui alla lettera *D*), n. 3), della tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350: 7,20%;

b) voce doganale ex 27.10-B-III-a: petrolio lampante escluso quello destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce: 9,30 %;

c) voce doganale 27.10-B-III-b: petrolio diverso da quello lampante: 9,30 %;

C) oli pesanti (e loro preparazioni):

a) voce doganale 27.10-C-I: oli da gas: 9,30 %;

b) voce doganale ex 27.10-C-II: oli combustibili speciali (si considerano come « oli combustibili speciali » gli oli combustibili che distillano in volume, comprese le perdite, a 300°C più del 60 per cento): 9,30 %;

c) voce doganale ex 27.10-C-II-c: oli combustibili da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni nonchè quelli impiegati per produrre energia elettrica con motori fissi Diesel, direttamente accoppiati ad un alternatore, ovvero con alternatori azionati da turbine a gas, in stabilimenti industriali: 4,80 %;

d) voce doganale ex 27.10-C-II: oli combustibili esclusi quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni nonchè quelli impiegati per produrre energia elettrica con motori fissi Diesel, direttamente accoppiati ad un alternatore, ovvero con alternatori azionati da turbine a gas, in stabilimenti industriali: 9,30 %;

e) voce doganale 27.10-C-III-c-d: oli lubrificanti: 8,40 %;

3) vaselina:

voce doganale 27.12-A-III: vaselina greggia: 8,40%;

4) paraffina:

voci doganali ex 27.13-B-I-c; ex 27.13-B-II: paraffina solida: 4,80 %;

5) additivi contenenti oli di petrolio:

voci doganali ex 38.14-B-I-a; ex 38.14-B-II; ex 38.14-B-III: additivi contenenti oli di petrolio: 8,40 %;

6) oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio aventi le caratteristiche e destinati agli impieghi di cui allo art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464: 4,80 %.

Quando i suindicati prodotti, escluse le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e la benzina, sono destinati a consumi interni delle raffinerie, degli stabilimenti costieri e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa dagli oli anzidetti o che fabbricano la gomma sintetica, l'imposta è dovuta nella misura dell'1,20 %. Per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e per la benzina destinate agli usi anzidetti l'imposta è dovuta nella misura dell'1 %.

Qualora eccezionalmente i menzionati prodotti, già destinati agli usi previsti dal precedente comma, non siano interamente consumati negli impieghi anzidetti, per i quantitativi non consumati è dovuta l'imposta integrativa in ragione della differenza tra l'aliquota di imposta una volta tanto stabilita per ciascun prodotto dal primo comma del presente articolo e le aliquote di cui al secondo comma.

Le preparazioni di cui al primo comma, n. 2) ottenute negli opifici di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, con impiego di prodotti petroliferi che hanno assolto l'imposta entrata una volta tanto all'atto dell'estrazione dalle fabbriche o dai depositi nazionali, ovvero all'atto dello sdoganamento dei prodotti di estera provenienza o della estrazione dai depositi doganali, sono assoggettate all'imposta entrata una volta tanto con l'aliquota stabilita al detto primo comma per il componente petrolifero che sconta l'aliquota maggiore, in base al prezzo previsto per lo stesso componente dal successivo art. 14.

L'imposta entrata una volta tanto di cui al precedente comma si determina per differenza tra l'importo del tributo da assolversi in base alle norme di cui sopra e quello già corrisposto sui prodotti petroliferi impiegati ».

Art. 5.

L'art. 14 del decreto ministeriale 21 dicembre 1967, è modificato come segue:

« Le aliquote d'imposta stabilite dal precedente articolo si liquidano:

a) per gli oli minerali greggi, naturali, per gli oli leggeri e preparazioni, per gli oli medi e preparazioni, per gli oli pesanti e preparazioni, eccezion fatta per il petrolio lampante ad uso di riscaldamento domestico di cui alla lettera *D*), n. 3) della tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonchè per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane di cui all'art. 1 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, e per gli oli lubrificanti e le preparazioni di essi, sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito per la vendita al pubblico dei detti prodotti, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo e, limitatamente alla benzina avio, in base al prezzo medio di L. 143 (centoquarantatre) al litro.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) la aliquota d'imposta si liquida sul prezzo di listino per « merce agevolata » od in mancanza sul prezzo pieno di listino diminuito dell'imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente.

Per i prodotti per i quali non vige un prezzo di listino l'aliquota di imposta si liquida sul prezzo globale di vendita, imposta generale sull'entrata compresa, praticato nei confronti dell'acquirente dei prodotti stessi;

b) per gli oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio: sul prezzo di vendita praticato nei confronti degli acquirenti; per i prodotti destinati ai consumi interni l'imposta si liquida in base al prezzo di listino degli oli combustibili diversi da quelli speciali, densi;

c) per gli oli lubrificanti rigenerati: sul prezzo medio di L. 195 (centonovantacinque) al chilogrammo;

d) per gli altri oli lubrificanti e le preparazioni di essi, gli additivi contenenti oli di petrolio e la vaselina greggia: sul prezzo medio di L. 300 (trecento) al chilogrammo.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) l'aliquota d'imposta si liquida sul prezzo medio di lire

195 (centonovantacinque) al chilogrammo per gli oli lubrificanti rigenerati e di L. 300 (trecento) al chilogrammo per gli altri oli lubrificanti e le preparazioni di essi, gli additivi contenenti oli di petrolio e la vaselina greggia, diminuiti dell'imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e dell'imposta sull'entrata a questa afferente;

e) per la paraffina solida; sul prezzo medio di lire 140 (centoquaranta) al chilogrammo;

f) per il petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico: sul prezzo medio di L. 35 (trentacinque) al chilogrammo;

g) per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonchè per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane di cui all'art. 1 della legge 23 gennaio 1970, n. 9: sul prezzo medio di L. 26 (ventisei) al chilogrammo.

Gli stessi criteri dovranno seguirsi per la liquidazione della imposta dovuta sui prodotti destinati al consumo interno delle raffinerie, degli stabilimenti costieri, nonchè degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici.

Per l'importazione degli oli lubrificanti e delle preparazioni di essi, degli additivi contenenti oli di petrolio, della vaselina greggia, della paraffina solida, del petrolio lampante destinato ad uso di riscaldamento domestico di cui alla lettera *D*), n. 3) della tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonchè per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane di cui all'art. 1 della legge 23 gennaio 1970, n. 9, le aliquote d'imposta generale sull'entrata di cui al precedente articolo si liquidano in base ai relativi prezzi medi, previsti alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) maggiorati dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa o sopratassa dovuti per lo sdoganamento, eccezion fatta per la sovrimposta di confine.

Per l'importazione degli oli lubrificanti e delle preparazioni di essi, degli additivi contenenti oli di petrolio e la vaselina greggia i quali godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione della sovrimposta di confine) l'aliquota d'imposta si liquida sui prezzi medi specificati alle citate lettere *c*) e *d*) diminuiti della sovrimposta di confine eventualmente non dovuta e della imposta sull'entrata a questa afferente e maggiorati dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa e sopratassa dovuti per lo sdoganamento, eccezion fatta per la detta sovrimposta di confine ».

Art. 6.

L'art. 18 del decreto ministeriale 21 dicembre 1967, è modificato come segue:

« Per il commercio dei combustibili fossili, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

a) combustibili fossili d'importazione: 4,80 %:

carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati; carbone coke;

b) combustibili fossili nazionali: 4,80 %:

carbone fossile ed altri combustibili fossili naturali, anche agglomerati.

Le dette aliquote si liquidano:

1) per le vendite effettuate dal produttore nazionale: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente;

2) per le importazioni dall'estero: sul valore di importazione calcolato dalle dogane ai sensi dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite effettuate alle amministrazioni dirette ed autonome dello Stato dai produttori nazionali, la imposta è dovuta in base alla aliquota del 3,60 %; peraltro, per le eventuali successive cessioni da parte delle dette amministrazioni nei confronti di commercianti, industriali o esercenti, si rende applicabile l'imposta integrativa dell'1,20 % da corrispondersi nei modi e termini normali in base ad emissione di apposito documento.

Per le importazioni di combustibili fossili effettuate dalle industrie siderurgiche e per le vendite alle medesime fatte direttamente dai produttori nazionali, l'imposta è dovuta in base alla aliquota del 3,60 %, limitatamente ai quantitativi di detti prodotti dalle medesime industrie direttamente ed esclusivamente impiegati nelle dette industrie.

L'industriale che eccezionalmente venda o destini a produzioni diverse da quelle siderurgiche quantitativi di combustibile fossile acquistato o importato col pagamento dell'imposta nella misura del 3,60 %, è tenuto per tali vendite o destinazioni a corrispondere l'imposta integrativa dell'1,20 % nei detti modi e termini normali ».

Art. 7.

L'art. 27 del decreto ministeriale 21 dicembre 1967, è modificato come segue:

« L'imposta sull'entrata per il commercio delle aringhe, del baccalà e dello stoccafisso, nello stato di lavorazione e preparazione a fianco di ciascun prodotto sottoindicato, è dovuta una volta tanto in base alle seguenti aliquote ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, sul valore d'importazione dei prodotti stessi, calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

voci doganali 03.02-A-I-a-2; 03.02-B-I: aringhe salate o in salamoia, secche o affumicate: 6,30 %;

voce doganale ex 03.02-A-I-b: baccalà secco o salinato: 7,30 %;

voce doganale ex 03.02-A-I-b: stoccafisso: 7,30 %;

voce doganale ex 03.02-A-II-a: filetti di baccalà: 7,30 %.

Per l'importazione di baccalà e di stoccafisso effettuata da industriali che destinano direttamente i prodotti importati alla preparazione e conservazione in recipienti ermeticamente chiusi, con l'aggiunta di olio e di altri ingredienti (voce doganale ex 16.04-G), l'imposta è dovuta nei modi indicati dal precedente comma in base all'aliquota del 2,30 %; l'industriale che eccezionalmente venda o destini a produzioni diverse quantitativi di baccalà e di stoccafisso importati con

il pagamento della imposta nella misura del 2,30 % è tenuto, per tali vendite o destinazioni, a corrispondere l'imposta integrativa del 5 %, nei modi e termini normali ».

Art. 8.

L'art. 32 del decreto ministeriale 21 dicembre 1967, è modificato come segue:

« Per lo zucchero destinato ad usi industriali, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2,30 % e si corrisponde:

a) per lo zucchero di produzione nazionale: all'atto della vendita effettuata dal produttore nei diretti confronti dell'industriale trasformatore, a cura dello stesso produttore ed in base al prezzo globale di vendita;

b) per lo zucchero di provenienza estera, importato dall'industriale trasformatore: all'atto dello sdoganamento, ed è riscossa dalle dogane in base al valore calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'industriale trasformatore deve comprovare tale sua qualità nel modo seguente:

1) per gli acquisti di zucchero effettuati nello Stato presso produttori: mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi a cura della competente camera di commercio;

2) per l'importazione di zucchero dall'estero: mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione dallo stesso industriale trasformatore, alla quale deve essere allegato un certificato del competente U.T.I.F., attestante che lo stabilimento a cui è destinato il prodotto è attrezzato per la lavorazione industriale dello zucchero. L'operazione di importazione deve eseguirsi presso la dogana nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento: lo zucchero deve essere trasferito dalla dogana di confine a quella destinataria col vincolo della bolletta di cauzione.

L'industriale trasformatore che effettui eccezionalmente le vendite dello zucchero acquistato o importato col pagamento della imposta nella misura stabilita dal presente articolo, è tenuto, per tali vendite, a corrispondere l'imposta in ragione del 3 % sul prezzo praticato all'acquirente.

La stessa imposta è dovuta quando l'industriale trasformatore destini alla rivendita al minuto lo zucchero in propri negozi di vendita al pubblico.

Per lo zucchero grezzo importato dagli zuccherifici e destinato, dopo la raffinazione, alla rivendita nei confronti di industriali trasformatori l'imposta una volta tanto è dovuta, all'atto dell'importazione, nella misura del 4,30 % e si corrisponde, giusta le disposizioni di cui alla lettera *b*) del presente articolo. All'uopo lo zuccherificio importatore deve indicare nella dichiarazione di importazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, che lo zucchero grezzo importato è destinato, dopo la raffinazione nei propri stabilimenti, alla rivendita nei confronti di industriali trasformatori ».

Art. 9.

L'art. 33 del decreto ministeriale 21 dicembre 1967, è modificato come segue:

« L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti sotto elencati allo stato naturale o ridotti in polvere, è dovuta una volta tanto, nella misura del 16,80 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762:

voce doganale 09.04: pepe e pimenti;

voce doganale 09.05: vainiglia;

voce doganale 09.06: cannella e fiori di cinnamomo;

voce doganale 09.07: garofani;

voci doganali ex 09.08-A-I; 09.08-A-II-a; 09.08-B-I: noci moscate;

voci doganali ex 09.08-A-I; ex 09.08-A-II-b; 09.08-B-II: macis;

voci doganali: ex 09.08-A-I; 09.08-A-II-b; 09.08-B-III: amomi e cardamomi;

voce doganale 09.10-D: zenzero ».

Art. 10.

L'art. 35 del decreto ministeriale 21 dicembre 1967, è modificato come segue:

« Per il commercio del gas metano, naturale e sintetico a qualunque uso destinato, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 6 % e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita, nei modi e termini normali.

Per le somministrazioni effettuate dal produttore direttamente agli utenti a mezzo di impianti di trasporto (metanodotti) e di distribuzione l'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Per il gas metano naturale e sintetico, anche se allo stato liquido, di provenienza estera, l'imposta è ugualmente dovuta nella misura del 6 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano dal 1° dicembre 1969.

Lo speciale regime d'importazione di cui ai precedenti commi non comprende le miscele di gas metano con altri gas, eccezion fatta per quelle composte da gas metano naturale e sintetico e da gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici od in miscela fra loro, resi liquidi con la compressione (gas di petrolio liquefatti), con eventuale aggiunta di aria, semprechè sia stata assolta per ciascun gas componente le miscele l'imposta « *una tantum* » prevista dal presente decreto e le miscele stesse siano immesse esclusivamente nelle reti cittadine di distribuzione di gas ».

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1970

Il Ministro: PRETI

(7329)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'istituto statale di rieducazione minorenni « Ferrante Aporti », con sede in Torino, ad accettare un legato.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1970, reg. n. 15 Giustizia, foglio n. 88, l'istituto statale di rieducazione minorenni « Ferrante Aporti » di Torino, viene autorizzato ad accettare il legato per la somma di L. 3.840.000 disposto con testamento olografo 11 marzo 1964 dal defunto sig. Riccardo Filippa, all'epoca domiciliato in Torino.

(7334)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1970, il comune di Caltagirone (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.021.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7335)

Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1970 il comune di Rovigo viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7336)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica agraria presso la facoltà di agraria dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di chimica agraria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7384)

Vacanza della cattedra di chimica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di chimica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7569)

Vacanza della cattedra convenzionata di letteratura latina medioevale presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra convenzionata di letteratura latina medioevale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7355)

Vacanza della cattedra di analisi superiore, della classe di scienze, presso la Scuola normale superiore di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Scuola normale superiore di Pisa, è vacante la cattedra di analisi superiore, della classe di scienze, alla cui copertura la scuola stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della predetta scuola, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7356)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia e commercio, sede distaccata di Verona, dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio, sede distaccata di Verona, dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7357)

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Urbino, è vacante la cattedra di diritto costituzionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7358)

Vacanza della cattedra convenzionata di scienza delle finanze e diritto tributario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina, è vacante la cattedra convenzionata di scienza delle finanze e diritto tributario, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7359)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

Il dott. Luigi Moretti, nato a Santa Teresa di Gallura (Sassari) il 3 giugno 1925, ha dichiarato di aver smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Genova in data 14 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(7100)

Smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Vincenzo Alessandro, nato a Frazzanò (Messina) il 1° marzo 1926, ha dichiarato di aver smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Messina in data 27 giugno 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(7104)

Il dott. Danilo D'Anieri, nato a La Spezia l'11 aprile 1929, ha dichiarato di aver smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Messina in data 4 maggio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(7105)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Avezzano

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1970, n. 246, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Avezzano (L'Aquila).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7226)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Corso dei cambi del 28 luglio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,10	629 —	629,14	629,10	629 —	629,12	629,05	629,10	629,10	629,10
Dollaro canadese	610,30	610,32	611,25	610,80	609,10	610,42	610,80	610,25	610,30	610 —
Franco svizzero	146,45	146,41	146,28	146,235	146,20	146,48	146,22	146,235	146,45	146,20
Corona danese	83,90	83,88	83,86	83,87	83,85	83,89	83,85	83,87	83,90	83,90
Corona norvegese	88,08	88,06	88,085	88,08	88,10	88,07	88,065	88,08	88,08	88,05
Corona svedese	121,27	121,25	121,30	121,33	121,20	121,28	121,30	121,33	121,27	121,25
Fiorino olandese	174,65	174,60	174,65	174,65	174,70	174,65	174,63	174,65	174,65	174,65
Franco belga	12,67	12,676	12,68	12,6755	12,67	12,67	12,675	12,6755	12,67	12,67
Franco francese	114,07	114,04	114,10	114,07	114 —	114,05	114,06	114,07	114,07	114,05
Lira sterlina	1502,90	1502,52	1503,60	1503,35	1503,25	1502,85	1503,30	1503,35	1502,90	1503,20
Marco germanico	173,29	173,23	173,31	173,27	173,10	173,28	173,255	173,27	173,29	173,26
Scellino austriaco	24,38	24,37	24,385	24,3820	24,35	24,38	24,3825	24,3820	24,38	24,38
Escudo portoghese	21,98	21,97	21,98	21,98	22 —	21,97	21,98	21,98	21,98	22,02
Peseta spagnola	9,04	9,03	9,045	9,0420	9 —	9,04	9,0412	9,0420	9,04	9,03

Media dei titoli del 28 luglio 1970

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	91,325
Redimibile 3,50% 1934	97,50
» 3,50% (Ricostruzione)	74,10
» 5% (Ricostruzione)	82,90
» 5% (Riforma fondiaria)	77,60
» 5% (Città di Trieste)	77,075
» 5% (Beni esteri)	73,025
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	78,85
» 5,50% » » 1968-83	82,45
» 5,50% » » 1969-84	88,25
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	96,60
» » » 5,50% 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,30
» » » 5,50% 1977	99,65
» » » 5,50% 1978	99,375
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1971)	98,625
» 5% (» 1° aprile 1973)	92,225
» 5% (» 1° aprile 1974)	89,95
» 5% (» 1° aprile 1975)	89,75
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	89,725
» 5% (» 1° gennaio 1977)	89,725
» 5% (» 1° aprile 1978)	88,30
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	95,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 luglio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629,075
Dollaro canadese	610,80
Franco svizzero	146,227
Corona danese	83,86
Corona norvegese	88,072
Corona svedese	121,315
Fiorino olandese	174,64
Franco belga	12,675
Franco francese	114,065
Lira sterlina	1503,325
Marco germanico	173,262
Scellino austriaco	24,382
Escudo portoghese	21,98
Peseta spagnola	9,042

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 Mod. 241 D.P. — *Data*: 18 *febbraio* 1970 — *Ufficio che rilasciò la ricevuta*: Direzione provinciale del tesoro di Grosseto — Intestazione: Burali Uliana — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi *titoli provenienti* dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 luglio 1970

(6786)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (rettifica).

Opera Sila

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149, in data 17 giugno 1970, alla pag. 3862, colonna 2ª, avviso concernente la ditta Berlingieri Anselmo fu Annibale e altri, proprietario, e Misciatelli Lidia in Oneto, usufruttuaria in parte, in luogo di « decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 799 », leggasi « decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 779 ».

(7193)

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole - campagna di commercializzazione 1969-1970.

Dal 25 marzo 1970 al 31 marzo 1970 per colza e ravizzone U.C. 8,380, per girasole U.C. 6,898.

Dal 1° aprile 1970 al 6 aprile 1970 per colza e ravizzone U.C. 8,380, per girasole U.C. 7,258.

Dal 7 aprile 1970 al 12 aprile 1970 per colza e ravizzone U.C. 8,350, per girasole U.C. 7,099.

Dal 13 aprile 1970 al 19 aprile 1970 per colza e ravizzone U.C. 8,205, per girasole U.C. 6,824.

N.B. — U.C. uguale unità di conto. 1 unità di conto L. 625.

(7194)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 11-NO ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 11-NO », a suo tempo assegnato alla ditta Baiardi Luigi, con sede in Novara, corso Mazzini n. 5.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Novara.

(7235)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno, sito nel comune di Veroli

Con decreto interministeriale n. 464 del 25 marzo 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno, sito in località Crocefisso del comune di Veroli, riportato nel catasto del predetto comune al foglio di mappa n. 51, particelle numeri 57, 60, 61 e 108, della superficie complessiva di mq. 4590.

Con lo stesso atto è stato, altresì, determinato l'annullamento del precedente decreto n. 428, in data 15 giugno 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178, del 16 luglio 1969.

(7192)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Saguedo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Saguedo, frazione del comune di Lendinara, e della Cassa rurale ed artigiana « S. Biagio » di Lendinara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lendinara, da parte della Cassa rurale ed artigiana « S. Sofia » di Lendinara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lendinara, che assume la nuova denominazione di Cassa rurale ed artigiana di Lendinara, società cooperativa a responsabilità limitata, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello della Cassa rurale ed artigiana di Saguedo, sito in Saguedo, frazione del comune di Lendinara.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Saguedo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Saguedo, frazione del comune di Lendinara (Rovigo), in data 21 giugno 1969, della Cassa rurale ed artigiana « S. Biagio » di Lendinara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lendinara (Rovigo), in data 4 maggio 1969, e della Cassa rurale ed artigiana « S. Sofia » di Lendinara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lendinara (Rovigo), in data 22 giugno 1969, relative alla fusione delle tre società, mediante incorporazione delle prime due nella terza;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Saguedo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Saguedo, frazione del comune di Lendinara (Rovigo) e della Cassa rurale ed artigiana « S. Biagio » di Lendinara società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lendinara (Rovigo), nella Cassa rurale ed artigiana « S. Sofia » di Lendinara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Lendinara (Rovigo), che assume la nuova denominazione di Cassa rurale ed artigiana di Lendinara, società cooperativa a responsabilità limitata, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2) La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello della Cassa rurale ed artigiana di Saguedo, sito in Saguedo, frazione del comune di Lendinara.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1970

Il Governatore: CARLI

(7239)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli a venticinque posti di agente tecnico in prova.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo, n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 611/P dell'8 luglio 1970, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a venticinque posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale ausiliario tecnico dello Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione numero 1028/P del 23 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1969.

(7118)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservata alle assunzioni senza concorso prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova (ex coeff. 142) nel ruolo del personale subalterno della carriera ausiliaria della amministrazione centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova (ex coeff. 142) nel ruolo del personale subalterno della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale. Il concorso sarà integrato da una prova pratica obbligatoria di scrittura sotto dettato di un brano della lunghezza di circa venti righe, alla quale non potranno essere ammessi i candidati che non riporteranno alcun punteggio nella votazione dei titoli di merito.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti della licenza delle scuole elementari.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, numero 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851,

mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica che, in applicazione di decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero, (Gabinetto).

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti artt. 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime con l'indicazione della non ancora avvenuta iscrizione per i concorrenti minori di età;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego, con la dichiarazione negativa nel caso in cui il concorrente non abbia mai prestato servizio;

8) la licenza elementare, con l'indicazione della data in cui è stata conseguita ed ella scuola che l'ha rilasciata.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine indicato nel precedente art. 5, anche se spedite per posta, o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengono l'indicazione di uno o più requisiti generali, di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli di merito, (da non confondere con quelli di precedenza o preferenza come ad esempio: invalido od orfano di guerra, ecc.), che riterranno opportuno presentare per conseguire il posto cui aspirano (quali ad esempio: titolo di studio superiore a quello richiesto, diplomi vari di scuole di specializzazione statali o riconosciute, patenti di guida, ecc.).

I titoli di merito per poter essere valutati debbono essere originali o copie debitamente autentificate.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Art. 8.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

La valutazione dei titoli precede la prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato la prova di dettato entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circ. numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 400, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, numero 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito;

oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, e dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa e composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti.

Questi ultimi dovranno essere redatti - per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi - nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, numero 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la

natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta bollata da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 14.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta: da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2ª classe o a segretario.

Art. 15.

La data della prova obbligatoria di scrittura sotto dettato di cui al precedente art. 1, sarà stabilita con successivo decreto.

Il diario della prova pratica di scrittura, che avrà luogo a Roma, sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa.

Del diario della prova pratica di scrittura sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dalla prova pratica di scrittura sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 16.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica di scrittura, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto personale ferroviario, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera personale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 17.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura si osserveranno le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 18.

La prova pratica di scrittura non si intende superata se il candidato non avrà riportato la votazione minima di 6/10.

Il superamento di detta prova è condizione necessaria per la permanenza o l'esclusione dei candidati nella graduatoria di merito, che sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati stessi nella valutazione dei titoli da essi prodotti, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 19.

I vincitori del concorso saranno nominati inservienti in prova (ex coeff. 142) nel ruolo del personale subalterno della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale.

I medesimi, se già impiegati di ruolo, conserveranno il trattamento economico in godimento.

Art. 20.

Gli inservienti in prova che, non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 giugno 1970

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1970
Registro n. 7, *foglio n.* 238

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - Via Molise, 2 — ROMA

Il sottoscritto . nato a . (provincia di . .) il (1) . e residente in . chiede di essere ammesso al concorso . in prova nella carriera . . del ruolo .

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . (4);

f) di aver o non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzióne di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . .,

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . (5);

h) di allegare n. . titoli di merito, con elenco in duplice copia.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma del candidato

. . . . .

Visto: per l'autentificazione della firma
del sig. (6)

---

(1) Per godere delle eventuali variazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti, profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . in qualità di . . . . in servizio a . . presso . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . rilasciato il . . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . . dall'ente . . . . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(7076)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione di tre commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore aggregato

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 15 aprile 1969, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentosedici posti di professore aggregato;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1969, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 18 febbraio 1969 e 21 maggio 1969;

Sentito il parere espresso dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione in data 30 gennaio 1969 e 26 aprile 1969 in merito alla composizione dei collegi elettorali per la designazione dei membri delle commissioni giudicatrici per i concorsi sopra menzionati;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 del citato decreto ministeriale 9 giugno 1969;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato:

BB-5:

concorso ad un posto per il gruppo « Economico generale » presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna:

Capodaglio prof. Giulio, Università di Bologna;
Gola prof. Guglielmo, Università di Bologna;
Di Cocco prof. Enzo, Università di Bologna;
Lombardini prof. Siro, Università di Torino;
Mazzocchi prof. Giancarlo, Università cattolica « S. Cuore » di Milano.

EE-33:

concorso ad un posto per il gruppo « Chimica - fisica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma:

Oleari prof. Luigi, Università di Parma;
Rolla prof. Mario, Università di Pavia;
Faraone prof. Giovanni, Università di Messina;
Dejack prof. Camillo, Università di Cagliari;
Iannelli prof.ssa Liliana, Università di Bari.

GG-1:

concorso ad un posto per il gruppo « Chimica farmaceutica » presso la facoltà di farmacia dell'Università di Bari:

Carelli prof. Vincenzo, Università di Roma;
Romeo prof. Aurelio, Università di Roma;
Rodighiero prof. Giovanni, Università di Padova;
Musaio prof. Luigi, Università di Padova;
Sparatore prof. Fabio, Università di Sassari.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del curriculum, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa per presumibili L. 900.000 (novecentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1970
Registro n. 63, *foglio n.* 367

(7241)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Molise.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale n. 4795 del 6 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1970, registro n. 4, foglio n. 210, col quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Molise;
Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso regionale pubblico per titoli ed esami, a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnico direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Molise, indetto con decreto ministeriale n. 4795 del 6 febbraio 1970, citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Di Tullio dott. Giulio, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Nicolai dott. ing. Gaetano, ispettore generale del genio civile;
Cornacchione dott. ing. Vincenzo, ingegnere capo del genio civile;
Lazzarino prof. Lucio, ordinario di costruzione di macchine nell'Università di Pisa;
Svelto prof. Vito, ordinario di elettronica nell'Università di L'Aquila.

Membri aggiunti:

Colantonio Gasdia prof.ssa Maria, insegnante di lingua inglese presso l'Istituto professionale per il commercio di Campobasso, per la prova facoltativa di lingua inglese;
De Rubertis prof. Annibale, insegnante di lingua francese presso la scuola media statale « Montini » di Campobasso, per la prova facoltativa di lingua tedesca.

Segretario:

Russo dott. Vittorio Emanuele, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale.

Alla presunta spesa di L. 300.000 occorrenti per il funzionamento della commissione predetta, si farà fronte con impegno sul capitolo 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970, limitatamente a L. 80.000 e per il restante importo di L. 220.000 con impegno sul corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1971.

Roma, addì 13 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1970
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 237

(7246)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova

Le prove scritte del concorso ad otto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 11791 del 15 luglio 1969, avranno luogo in Roma nei giorni 21, 22, 23 e 24 ottobre 1970 alle ore 8 presso il palazzo degli esami, via G. Induno 4.

La prova facoltativa di lingua tedesca avrà luogo il giorno 26 ottobre 1970 presso la biblioteca del Ministero dei lavori pubblici, via Nomentana n. 2, alle ore 8.

(7362)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a centodiciotto posti nel ruolo dei preparatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Si rende noto che in data 3 luglio 1970, sono stati pubblicati nel supplemento n. 7 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 11 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 dell'8 aprile 1969, per il conferimento di 118 posti nel ruolo dei preparatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria, riservato al personale assunto entro il 31 dicembre 1965 dagli istituti o stazioni di sperimentazione agraria.

(7117)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.